

SCHEDE DI SCIENZA DELLE FINANZE

LE IMPOSTE

Le Imposte sono definite come un prelievo coattivo realizzato al fine di finanziare le spese Pubbliche

Esse si dividono:

IMPOSTE DIRETTE: **IRPEF IRES**

IMPOSTE INDIRETTE SUI CONSUMI: **IVA**

IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI: **IMPOSTA DI REGISTRO**

TRIBUTI REGIONALI E LOCALI: **IRAP ICI**

LE IMPOSTE DIRETTE HANNO COME PRESUPPOSTO LE MANIFESTAZIONI DIRETTE E IMMEDIATE DELLA RICCHEZZA, CONSISTENTI NEL CONSEGUIMENTO DI REDDITI O NEL POSSESSO DI UN PATRIMONIO.

IRPEF

L'IRPEF E' UNA IMPOSTA PERSONALE PERCHE' NEL COLPIRE IL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SI ADEGUA ALLA LORO CAPACITA' CONTRIBUTIVA PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE ALTRESI' LA LORO SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE.

Essa colpisce:

- A) PERSONE FISICHE RESIDENTI IN ITALIA, CHE DISPONGONO DI UN REDDITO**
- B) PERSONE FISICHE NON RESIDENTI, SOLO PER I REDDITI PRODOTTI NEL TERRITORIO DELLO STATO.**

OGGETTO DELL'IMPOSTA E' IL REDDITO NETTO COMPLESSIVO ANNUALE, CIOE' LA RISULTANTE DI TUTTI REDDITI IMPONIBILI CHE FANNO CAPO A UNO STESSO CONTRIBUENTE, SIA IN DENARO CHE IN NATURA. AL FINE DI NON PROCEDERE A UNA DOPPIA TASSAZIONE PER QUELLA PARTE DI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, LA LEGGE RICONOSCE UN CREDITO D'IMPOSTA IN RELAZIONE AI TRIBUTI ASSOLTI ALL'ESTERO.

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E' DATA DAL VALORE MONETARIO DI TUTTI I REDDITI NETTI DEL CONTRIBUENTE. A SECONDA DELLA LORO FONTE E

DELLA LORO NATURA I VARI TIPI DI REDDITO PRESENTANO CARATTERISTICHE DIVERSE,PER CUI LA VALUTAZIONE DI CIASCUNO DI ESSI DEVE AVVENIRE SECONDO REGOLE DIVERSE.

IL LEGISLATORE FISCALE HA PROVVEDUTO A CLASSIFICARE LE DIVERSE CATEGORIE DI REDDITO.

- A) **REDDITI FONDIARI**
- B) **REDDITI DI CAPITALE**
- C) **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**
- D) **REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**
- E) **REDDITI DI IMPRESA**
- F) **REDDITI DIVERSI**

SONO CONSIDERATI **FONDIARI** QUELLI INERENTI AI TERRENI E AI FABBRICATI SITUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO CHE SONO E DEVONO ESSERE ISCRITTI AL CATASTO EDILIZIO URBANO.

ALL'INTERNO DEI REDDITI FONDIARI DISTINGUIAMO I REDDITI **DOMINICALI** OVVERO QUELO DERIVANTE DAL POSSESSO, SIA A TITOLO DI PROPRIETA' O DERIVANTE DA ALTRO DIRITTO REALE (USUFRUTTO). ANCORA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA DEI REDDITI FONDIARI DISTINGUIAMO IL REDDITO **AGRARIO** OVVERO IL PROFITTO DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO SIA ESSO PROPRIETARIO SIA ESSO AFFITTUARIO DEL TERRENO. INFINE IN QUESTA CATEGORIA RIENTRANO I REDDITI DEI FABBRICATI OVVERO IL REDDITO DERIVANTE DAI FABBRICATI E ALTRE COSTRUZIONI DI CUI SI E' PROPRIETARI, O DETENUTI SULLA BASE DI ALTRE TITOLO (USUFRUTTO, ABITAZIONE). IL REDDITO DEI FABBRICATI E' DETERMINATO COME QUELLO DEI TERRENI IN BASE AGLI ESTIMI CATASTALI RIVALUTATI DEL 5%.

REDDITI DI CAPITALE

SONO CONSIDERATI TALI TUTTI QUELLI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI CAPITALI LIQUIDI. IN QUESTA CATEGORIA RIENTRANO GLI INTERESSI DERIVANTI DA MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI-INTERESSI E PROVENTI DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI E AZIONI-UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETA' ED ENTI SOGGETTI A IRES- ECC. LA DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE AVVIENE AL LORDO CIOE' PER IL LORO AMMONTARE SENZA ALCUNA DEDUZIONE.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

DERIVA DAI RAPPORTI AVENTI PER OGGETTO LA PRESTAZIONE DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DI ALTRI E CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO TUTTE LE SOMME E I VALORI PERCEPITI NEL PERIODO D'IMPOSTA. IL LEGISLATORE FISCALE ESCLUDE ALCUNE VOCI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO, AD ES. I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DOVUTI PER LEGGE. ECC. I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SONO SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'ACCONTO.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

DERIVA DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI, CIOE' DA ATTIVITA' PRODUTTIVE, SVOLTE CON LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO E SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE. A QUESTA CATEGORIA VENGONO

ASSIMILATI ALCUNI REDDITI DERIVANTI DA RAPPORTI CHE NON RICHIEDONO VINCOLO DI SUBORDINAZIONE.

ES. DI QUESTI ULTIMI L'INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA. LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE SI EFFETTUA SULLA BASE DELLA DIFFERENZA DELL' AMMONTARE DEI COMPENSI IN DENARO O IN NATURA,PERCEPITI DURANTE IL PERIODO D'IMPOSTA E QUELLO DELLE SPESE SOSTENUTE. TALI SPESE POSSONO ESSERE DEDOTTE SE SIANO INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE E PROFESSIONE E SIANO STATE EFFETTIVAMENTE PAGATE. LE PERDITE POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO COMPLESSIVO. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO GLI IMPRENDITORI DEVONO TENERE LE SCRITTURE CONTABILI.

REDDITI D'IMPRESA

E' QUELLO DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLE IMPRESE COMMERCIALI. PER ESERCIZIO D'IMPRESA COMMERCIALE S'INTENDE L'ESERCIZIO PER PROFESSIONE ABITUALE, ANCORCHE' NON ESCLUSIVA,DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DI CUI ART.2195 C.C, ANCHE SE NON ORGANIZZATE IN FORMA D'IMPRESA. LE NORME FISCALI QUINDI NON COINCIDONO CON LA DEFINIZIONE CODICISTICA D'IMPRESA POICHE' ,COME SI VEDE,NON E' NECESSARIO IL REQUISITO DELL'ORGANIZZAZIONE.

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO HA LUOGO IN BASE ALLE SCRITTURE CONTABILI. E' DA TALI SCRITTURE CHE POSSONO ESSERE DETERMINATE LE COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DEL REDDITO.

SONO POSITIVE I RICAVI OVVERO QUEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEI BENI PRODOTTI DALL'IMPRESA.

PLUSVALENZE OVVERO GLI INCREMENTI PATRIMONIALI DERIVANTI DA ALTRI BENI CHE SONO DELL' IMPRESA CHE NON COINCIDONO PERO'CON QUELLI PRODOTTI.

SOPRAVVENIENZE ATTIVE SONO A CARATTERE STRAORDINARIO E CONSISTONO NEI RICAVI CONSEGUITI A FRONTE DI COSTI DEDOTTI O DI PASSIVITA'ISCRITTE IN BILANCIO IN PRECEDENTI ESERCIZI.

DIVIDENDI DEI SOCI DI UNA IMPRESA.

INTERESSI ATTIVI.

COMPONENTI NEGATIVI INTERESSI PASSIVI.

REDDITI DIVERSI

SONO QUELLI DERIVANTI DALLE PLUSVALENZE DI CARATTERE IMMOBILIARE AD ES. VENDITA DI TERRRENI EDIFICABILI ECC. E QUELLE DERIVANTI DA PLUSVALENZE IMMOBILIARI AD ES. CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTICIPAZIONI SOCIETARIE.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (I R E S)

E' UNA IMPOSTA **PROPORZIONALE** CHE GRAVA SUL REDDITO COMPLESSIVO NETTO DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI NON SOGGETTE ALL'IRPEF.

IL PRESUPPOSTO E' IL POSSESSO DI REDDITI, IN DENARO O IN NATURA.

L'IMPOSTA HA COME SOGGETTI PASSIVI LE SOCIETA' COMMERCIALI CON PERSONALITA' GIURIDICA E CIOE' LE SOCIETA' DI CAPITALI E LE SOCIETA' MUTUALISTICHE (COOPERATIVE, MUTUE ASSICURATRICI).

SONO SOGGETTI ALL'IRES ANCHE GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE, DIVERSI DALLE SOCIETA', CHE SVOLGONO ATTIVITA' IMPREDITORIALE.

SONO **SOGGETTI PASSIVI** ANCHE GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE NON HANNO PERSONALITA' GIURIDICA CHE NON HANNO SCOPO DI LUCRO. INFINE LE SOCIETA' E GLI ENTI CON O SENZA PERSONALITA' GIURIDICA, COMPRESI LE SOCIETA' DI PERSONE, CHE HANNO LA SEDE PRINCIPALE O L'OGGETTO PRINCIPALE DELLA LORO ATTIVITA' ALL'ESTERO MA SOLO PER L'AMMONTARE DEI REDDITI PRODOTTI IN ITALIA.

OGGETTO DELL'IMPOSTA E' IL REDDITO COMPLESSIVO NETTO ANNUALE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE. PER LE SOCIETA' E' IRRILEVANTE CHE IL REDDITO SIA STATO O NON SIA STATO DISTRIBUITO AI SOCI. **L'ALIQUOTA** DELL'IRES E' STABILITA NELLA MISURA DEL 33% E LA TASSAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETA' VIENE OPERATA CON UNA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO. LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA DOVUTA SI ATTUA IN MANIERA DIVERSA A SECONDO DELLA FIGURA SOGGETTO PASSIVO.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

QUANDO SI VERIFICA UN FATTO CHE DALLA LEGGE E' CONSIDERATO PRESUPPOSTO DI UN'IMPOSTA SUL REDDITO, QUANDO, CIOE', NASCE L'OBLIGAZIONE TRIBUTARIA, SI DEVE INSTAURARE UN PROCEDIMENTO PER ACCERTARE L'IMPOSTA DOVUTA DAL CONTRIBUENTE, OSSIA PER RENDERLA CERTA, LIQUIDA ED ESIGIBILE.

L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE E' SUDDIVISO IN SETTE TITOLI RIGUARDANTI RISPETTIVAMENTE : **DICHIARAZIONE ANNUALE; SCRITTURE CONTABILI; RITENUTE ALLA FONTE; ACCERTAMENTO E CONTROLLI; SANZIONI; DISPOSIZIONI VARIE; DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: OGNI SOGGETTO PASSIVO DEVE DICHIARARE ANNUALMENTE I REDDITI POSSEDUTI, ANCHE SE NON NE CONSEGUONO ALCUN DEBITO D'IMPOSTA. COLORO I QUALI SONO TENUTI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI, DEVONO QUINDI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE IN MANCANZA DI REDDITO. NELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE CONTENUTI GLI ELEMENTI NECESSARI E DEI DATI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE. LA DICHIARAZIONE NON DEVE CONTENERE DOCUMENTI RELATIVI ALLE SPESE, NE RICEVUTE DI VERSAMENTI E ALTRI

DOCUMENTI PER I QUALI E' NECESSARIO CHE IL CONTRIBUENTE CONSERVI LE RICEVUTE PER ALMENO 5 ANNI.

IL PERIODO D'IMPOSTA COINCIDE CON L'ANNO SOLARE.

LA DICHIARAZIONE REDATTA DAL CONTRIBUENTE, REDATTA IN FORMA CARTACEA VA CONSEGNATA A UNA BANCA O AGENZIA POSTALE. OGGI LA DICHIARAZIONE PUO' ESSERE INVIATA PER VIA TELEMATICA.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI

LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DEGLI UFFICI LOCALI DELLE ENTRATE CHE NE CONTROLLANO LA CORRETTEZZA E LA VERIDICITA' E QUINDI PROVVEDONO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DOVUTE.

IN TALE ATTIVITA' GLI UFFICI PREPOSTI POSSONO PROCEDERE ALLA CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI E DI CALCOLO COMMESSI DAL CONTRIBUENTE; RIDUZIONE DELLE DEDUZIONI E DETRAZIONI SE ESPRESSE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO E AL CONTROLLO DELLA TEMPESTIVITA' DEI VERSAMENTI.

A QUESTA ATTIVITA' SEGUE IL **CONTROLLO FORMALE** DELLE DICHIARAZIONI, CON LA RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E PRESENTAZIONE DI EVENTUALI DOCUMENTI.

L'ACCERTAMENTO

CON L'ACCERTAMENTO SI ESERCITA UN CONTROLLO DI CARATTERE SOSTANZIALE NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE.

IN TALE ATTIVITA' GLI ORGANI FISCALI SI AVVALGONO DI INFORMAZIONI E INDAGINI VOLTE AD ACCERTARE LA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE E A INDIVIDUARE L'EVENTUALE ESISTENZA DI REDDITI NON DICHIARATI.

I POTERI DI CONTROLLO SOSTANZIALE E L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEVONO SVOLGERSI NEL RISPETTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE OVVERO SENZA ARRECARRE A QUESTO ALCUNA TURBATIVA.

L'ACCERTAMENTO IN RETTIFICA SI HA QUANDO IL REDDITO DICHIARATO RISULTI INFERIORE A QUELLO EFFETTIVO.

L'ACCERTAMENTO DEVE ESSERE FATTO IN MANIERA ANALITICA.

L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DEVE RECARE TUTTE LE INDICAZIONI PRESCRITTI DALLA LEGGE E DEVE ESSERE MOTIVATO IN RELAZIONE AI PRESUPPOSTI DI FATTO CHE LO HANNO DETERMINATO.

L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO, E CONTENERE LE INDICAZIONI E LE MOTIVAZIONI, ALTRIMENTI E' NULLO.

E' AMMESSO IL RICORSO AVVERSO L'ACCERTAMENTO CON LE REGOLE CHE DISCIPLINANO IL CONTEZIOSO TRIBUTARIO.

LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI AVVIENE MEDIANTE RITENUTA DIRETTA, VERSAMENTO DIRETTO E ISCRIZIONE NEI RUOLI.

LA RISCOSSIONE PER **RITENUTA DIRETTA** E' CARATTERIZZATA DAL FATTO CHE LO STATO E' NEL CONTEMPO DEBITORE E CREDITORE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO. IN TALI IPOTESI SI RICONOSCE ALLO STATO DI OPERARE UNA SORTA DI COMPENSAZIONE OVVERO VIENE TRATTENUTO L'IMPORTO DEL TRIBUTO AL MOMENTO IN CUI VIENE CORRISPOSTO IL REDDITO AL CONTRIBUENTE. DI CONSEGUENZA L'IMPOSTA E' RISCOSSA SENZA CHE SI FACCIA ALCUN PAGAMENTO.

IL **VERSAMENTO DIRETTO** COSTITUISCE IL SISTEMA ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE. IL SOGGETTO PASSIVO HA IL DOVERE DI PAGARE DI SUA INIZIATIVA L'IMPOSTA DOPO AVERE DETERMINATO L'IMPORTO DA VERSARE. SU QUESTO SISTEMA SI BASANO L'IRPEF E L'IRES.

LA **RISCOSSIONE MEDIANTE ISCRIZIONE A RUOLO** HA PER OGGETTO LE IMPOSTE LIQUIDATE O ACCERTATE DAGLI UFFICI FISCALI, NONCHE' LE SOMME DOVUTE DAI CONTRIBUENTI PER INTERESSI E SANZIONI PECUNIARE. I RUOLI SONO ELENCHI CHE PER CIASCUNA IMPOSTA, CONTENGONO I NOMI DEI CONTRIBUENTI PER ORDINE ALFABETICO E INDICANO PER CIASCUNO DI ESSI ALCUNI ELEMENTI QUALI AD ES. A) LA SPECIE DEL RUOLO E L'ENTE CREDITORE. B) COD. FISCALE E I DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE C) IL TOTALE DEGLI IMPORTI ISCRITTI A RUOLO. ECC. ECC.

I.V.A

L'IVA E' STATA INTRODOTTA CON IL D.P.R 633/72, SOSTITUENDO L'IGE.

L'IVA E' UN IMPOSTA CHE COLPISCE GLI SCAMBI E COME TUTTE LE IMPOSTE SUGLI SCAMBI HA UN VANTAGGIO OVVERO DI COLPIRE UN NUMERO ELEVATO DI OPERAZIONI ED INOLTRE DI PROCURARE UN ELEVATISSIMO GETTO PER IL FISCO. TUTTAVIA COME LE ALTRE IMPOSTE SUGLI SCAMBI, L'IVA HA UN EFFETTO NEGATIVO CHE SI ABBAZZA SU OGNI IMPRENDITORE, LIMITANDONE DI FATTO LA CAPACITA' CONCORRENZIALE, SOPRATTUTTO QUANDO LE ALIQUOTE OLTREPASSANO CERTI LIMITI.

L'IVA SI DEFINISCE UN'IMPOSTA PLURIFASE POICHE' SI APPLICA A TUTTI I PASSAGGI SUCCESSIVI CHE SI VERIFICANO NELLA PRODUZIONE E NELLA SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI.

L'IVA E' UN IMPOSTA PROPORZIONALE CON ALIQUOTE DIFFERENZIALI, RISCOSSA FRAZIONATAMENTE, COMMISURATA AL VALORE AGGIUNTO CON IL SISTEMA "IMPOSTA DA IMPOSTA".

IL **PRESUPPOSTO** E' COSTITUITO DALLA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE O NELL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI; IMPORTAZIONI DA CHIUNQUE EFFETTUATE.

LE **CESSIONI DI BENI** SONO DEGLI ATTI A TITOLO ONEROSO CHE IMPORTANO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' OVVERO IL TRASFERIMENTO O COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO (SERVITU' USUFRUTTO).

LE **PRESTAZIONI DI SERVIZI** SONO TUTTE LE PRESTAZIONI EFFETTUATE VERSO CORRISPETTIVO, DIPENDENTI DA CONTRATTI D'OPERA, APPALTO, TRASPORTO, SPEDIZIONE, AGENZIA ECC.

SONO INOLTRE CONSIDERATE ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI,QUELLE VENTI AD OGGETTO CONCESSIONI DI BENI IN LOCAZIONE,AFFITTO,NOLEGGIO,ECC.

SI CONSIDERA **ESERCIZIO DI IMPRESA** QUELLA CODICISTICA DELL'ART.2195 E 2135 DEL COD. CIV. CHE DISCIPLINANO LE IMPRESE COMMERCIALI E AGRICOLE,ANCHE SE NON ORGANIZZATE SOTTO FORMA D'IMPRESA.

TUTTAVIA AL FINE DI EVITARE L'ELUSIONE ,NON SI CONSIDERA ESERCIZIO D'IMPRESA L'ATTIVITA' DELLE SOCIETA CD DI COMODO,COSTITUITE PER LA GESTIONE PERSONALE O FAMILIARE DI ABITAZIONI,AEREI,IMBARCAZIONI DA DIPORTO,ECC.

IN TALE IPOTESI NON SI CONSENTE AI TITOLARE DEI BENI DI CUI SOPRA DI POTERE PORTARE IN DETRAZIONE L'IVA SUGLI ACQUISTI.

SI CONSIDERA **ESERCIZIO DI ARTE E PROFESSIONE** L'ESERCIZIO PER PROFESSIONE ABITUALE,ANCORCHE' NON ESCLUSIVA,DI QUALSIASI ATTIVITA'DI LAVORO AUTONOMO ANCHE NELLA FORMA DI SOCIETA'SEMPLICE O DI ASSOCIAZIONE SENZA PERSONALITA' GIURIDICA.

OPERAZIONI ESENTI

LE OPERAZIONI ESENTI NON DANNO LUOGO AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO PER RAGIONI DI CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE O PER ESIGENZE DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE COMUNITARIE.

ANCHE LE OPERAZIONI ESENTI CONCORRONO A FORMARE IL VOLUME D'AFFARI E DI NORMA DEVONO ESSERE FATTURATE E REGISTRATE.

LE OPERAZIONI ESENTI NON CONSENTONO DI DETRARRE L'IVA PAGATA SUGLI ACQUISTI,LA QUALE RESTA A CARICO DEL SOGGETTO CHE CEDE IL BENE O PRESTA IL SERVIZIO, COME SE FOSSE UN CONSUMATORE FINALE

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

ALTRE OPERAZIONI,PURE SE HANNO I REQUISITI DI TERRITORIALITA', PREVISTI DALLA LEGGE,NON SI CONSIDERANO EFFETTUATE NELLO STATO E DI CONSEGUENZA SONO DICHIARATE NON IMPONIBILI.

ALCUNI ESEMPI DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI :A) OPERAZIONI DI ESPORTAZIONI . B)OPERAZIONI ASSIMILATE ALL'ESPORTAZIONI ECC.

IN QUESTO CASO VIENE APPLICATO IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI L'IMPOSTA VIENE APPLICATA NEL PAESE DI DESTINAZIONE.

LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI CONCORRONO A FORMARE IL VOLUME DI AFFARI E VANNO REGOLARMENTE FATTURATE E REGISTRATE.IL RECUPERO DELL'IMPOSTA PAGATA SUGLI ACQUISTI AVVIENE MEDIANTE RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO.

SOGGETTI PASSIVI

SONO DEFINITI SOGGETTI PASSIVI :

- A) IMPRENDITORI INDIVIDUALI
- B) LE SOCIETA' ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, LE SOCIETA' DI FATTO E LE SOCIETA' ESTERE.
- C) GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE HANNO COME OGGETTO PRINCIPALE ED ESCLUSIVO ATTIVITA' AGRICOLE O COMMERCIALI
- D) GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
- E) LE SOCIETA' SEMPLICI E LE ASSOCIAZIONI COSTITUITE FRA PROFESSIONISTI O ARTISTI PER L'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA'
- F) TUTTI COLORO CHE COMPIONO OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DALL'ATTIVITA' ABITUALE.

L'APPLICAZIONE DELL'IVA AVVIENE SULLA BASE DELLE CESSIONI